

Beneficiari di trust, reddito imputato senza limitazioni

Andrea Vasapolli

L'articolo 73, comma 2, del Tuir dispone che «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».

Vi sono quindi casi in cui il reddito complessivo netto del trust deve essere imputato per trasparenza ai beneficiari («trust trasparenti») applicando le regole proprie di tassazione di tali soggetti beneficiari; fuori da questi casi, l'obbligazione tributaria sul reddito maturato grava sullo stesso trust («trust opachi»). La condizione di «beneficiari individuati» che fa scattare l'imposizione per trasparenza dei redditi del trust, a fronte dello scarno dettato normativo, è stata nel tempo definita dall'agenzia delle Entrate in diversi provvedimenti di prassi. In particolare, un beneficiario può essere qualificato come «beneficiario individuato» solo quando non sia semplicemente nominato o astrattamente designato nell'atto di trust, ma sia titolare di un diritto attuale al reddito del trust. Per beneficiario individuato deve quindi intendersi il beneficiario di «reddito individuato», cioè un soggetto che esprime una capacità contributiva attuale rispetto a quel reddito e che può pretendere dal *trustee*, nel medesimo periodo d'imposta in cui si forma, il pagamento o l'assegnazione della quota di reddito imputata (così Circolare 34/2022, Circolare 61/2010, Risoluzione 425/2008, Circolare 48/2007).

A tale interpretazione della prassi si è sempre adeguata anche la Corte di cassazione, la quale in ripetuti pronunciamenti ha affermato che ai fini dell'imputazione per trasparenza del reddito del trust, il beneficiario può essere qualificato come «beneficiario individuato» solo quando ricorrono congiuntamente due condizioni: a) il soggetto sia puntualmente individuato nell'atto istitutivo del trust o in altri documenti rilevanti; b) il medesimo soggetto sia anche titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito che gli viene imputato (così ad esempio Cassazione 12381/2026, 7973/2021, 3986/2021). La Suprema corte sembra discostarsi da tale costante interpretazione in una recente ordinanza (15674 del 22 maggio 2026) nella quale, in un caso in cui i disponenti erano anche *co-trustee* e beneficiari, dopo avere richiamato l'articolo 73, comma 2, del Tuir, e dato atto che i giudici di seconde cure avevano accertato che la ricorrente fosse una beneficiaria del trust, apoditticamente afferma che «[p]er il richiamato secondo comma, il reddito è imputabile al beneficiario «in ogni caso» e quindi anche

indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio d'imputazione per trasparenza». In tale ordinanza i giudici non fanno alcun cenno al fatto che il beneficiario per essere «individuato» deve avere il diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione del reddito che gli viene imputato e sembrano quindi collegare il regime di trasparenza fiscale all'identificazione nominativa dei beneficiari.

Tale pronunciamento, tuttavia, sembra che vada interpretato non come un mutamento di orientamento della Suprema corte, che richiederebbe una ampia motivazione, bensì mera conseguenza dello sviluppo di quello specifico procedimento. Sulla base di quanto esposto nell'ordinanza, infatti, sembra che la ricorrente non abbia sollevato l'eccezione che in quanto beneficiaria non aveva diritto alla immediata attribuzione dei redditi del trust, bensì si sia limitata a sostenere che il trust fosse validamente esistente, fatto in se irrilevante che ha portato i giudici a confermare quanto deciso in secondo grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA